

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

## **Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo.**

Paolo Gasparoli, *Politecnico di Milano*

### **Premessa**

Gli esiti emersi dalla ricerca sui fabbisogni formativi, attivata all'interno del Progetto Interregionale "Professioni e Mestieri per il patrimonio culturale" hanno fatto rilevare una forte domanda di operatori specializzati nelle attività di costruzione e mantenimento di strutture edili<sup>1</sup> e, in subordine, nei lavori di restauro (in particolare su murature, stucchi, affreschi e dipinti su muro)<sup>2</sup>.

La ricerca sottolinea, anche, che nelle attività di restauro "si registrano fabbisogni tanto più elevati quanto più è ridotta la dimensione dell'impresa; ciò ad indicare la tendenza delle piccole imprese a mantenere una struttura leggera soprattutto per ragioni di opportunità economica, e a reperire, di volta in volta, le professionalità specializzate sul mercato"<sup>3</sup>.

La ricerca ha indagato anche la struttura delle imprese, concentrandosi prevalentemente su quelle che operano nei LL.PP. e che quindi sono in possesso delle attestazioni SOA OG2 e OS2.

Il parametro di classificazione utilizzato è stato quello del numero di occupati "dichiarato" dalle imprese intervistate, suddividendole in tre categorie:

- imprese grandi, con un numero di addetti superiore alle 25 unità;
- imprese medie, con un numero di addetti compreso tra 10 e 24 unità;
- imprese piccole, con un numero di addetti inferiore alle 10 unità.

A seguito delle interviste effettuate è risultato che le imprese classificate come "grandi" (n° 30 intervistate) hanno una dimensione media pari ad oltre 51 unità; quelle "medie" (n° 60 intervistate) pari ad oltre 15 unità; mentre quelle "piccole" (n° 25 intervistate) hanno poco più di 6 addetti.

Il report avverte, però, che sul totale delle imprese intervistate (n° 115) solo 70 sono quelle che hanno fornito dati utili alle elaborazioni, mentre le rimanenti 45 hanno giustificato la indisponibilità a rilasciare le informazioni richieste con motivi di opportunità e di privacy<sup>4</sup>.

La ricerca giunge ad affermare, sulla base del fatturato, che il numero degli addetti del settore delle imprese di restauro di beni immobili sottoposti a tutela è di circa 22.000 unità<sup>5</sup>.

Quanto emerso dalla ricerca e sintetizzato in premessa richiede qualche ulteriore riflessione.

### **Consistenza del settore delle imprese edili**

Le rilevazioni statistiche del settore, che fanno capo ad organizzazioni imprenditoriali, sindacali e agli studi di settore, mettono in evidenza che il campione analizzato, pur significativo, sia abbastanza anomalo rispetto alle dimensioni medie delle imprese dell'edilizia, cui appartengono anche quelle di restauro.

<sup>1</sup> Report ricerca desk, Analisi del mercato del lavoro, novembre 2008, cap. 3.6.4, pag. 29 e segg.

<sup>2</sup> Ivi, cfr. tab. "Imprese. Fabbisogni espressi per aree e qualifica funzionale", pag. 37.

<sup>3</sup> Ivi, p. 38.

<sup>4</sup> Già queste reticenze, fatte valere da un numero percentualmente importante di imprese, mettono in evidenza la poca trasparenza del settore.

<sup>5</sup> L'ipotesi di partenza prevede che la dimensione complessiva del mercato - comprensiva della quota imputabile alla committenza privata (20-25%) - ammonti a circa un miliardo di Euro. Dividendo tale importo per il fatturato medio per addetto, calcolato dall'ISTAT con riferimento al settore delle costruzioni (circa 89.000 Euro), si ottengono circa 11.000 addetti per le sole regioni aderenti a progetto e a circa il doppio per l'intero paese. Ivi, p. 13.

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

Infatti, nell'anno 2000 le imprese di costruzioni (sia edili che di installazione impianti) erano 589.707, di cui 432.425 artigiane.

Nel 2007 il loro numero è salito a 775.886, di cui 578.633 artigiane (dati Confartigianato-CNA).

Questi dati consentono di sottolineare una sorta di anomalia italiana del settore che mette in luce una realtà produttiva estremamente parcellizzata, se confrontata con la realtà dei paesi europei più avanzati.

Infatti, nel 2005, le imprese di costruzione italiane erano 584.449 (94,8% da 1 a 9 addetti, 3,8% da 10 a 19; 1,1% da 20 a 49), le francesi 395.042 (93,1% da 1 a 9 addetti, 4,1% da 10 a 19; 2,2% da 20 a 49), le tedesche 201.755 (82,2% da 1 a 9 addetti, 11,7% da 10 a 19; 4,7% da 20 a 49); le inglesi 220.756 (90,1% da 1 a 9 addetti, 6,3% da 10 a 19; 2,5% da 20 a 49); le spagnole 402.902 (86,4% da 1 a 9 addetti, 8,4% da 10 a 19; 4,0% da 20 a 49)<sup>6</sup>.

A maggior precisazione, dalle analisi degli studi di settore a cura della Agenzia delle Entrate, si rileva che le imprese che eseguono prevalentemente attività di restauro e conservazione di beni tutelati (mobili e immobili) sono costituite per l'80% da persone fisiche, per il 14% da Società di persone e per il 6% da società di capitali.

Le ditte individuali presentano un numero complessivo di addetti pari a 2.

Le imprese di conservazione e restauro di più grandi dimensioni sono costituite da Società e occupano da 9 a 10 addetti, di cui 4 o 5 dipendenti e, nel 55% dei casi, 6 collaboratori coordinati e continuativi con occupazione prevalente in impresa<sup>7</sup>.

Emerge, quindi, dal quadro qui sopra tratteggiato sulla base delle informazioni disponibili, una realtà caratterizzata da un numero straordinariamente vasto di microimprese, in costante aumento percentuale, costituite per lo più da ditte individuali, e di un mercato del lavoro ampiamente flessibile ma caratterizzato da elevata precarietà. Sono proprio queste microimprese che assorbono, attraverso il meccanismo del subappalto, la quota principale dei picchi congiunturali di attività, sia in positivo che in negativo, conferendo la nota flessibilità al sistema produttivo. Inoltre, sia le piccole imprese che quelle medie e grandi fanno poi riferimento, per quanto riguarda la manodopera, ad una vasta area di forza lavoro, per larga parte precaria e a volte dequalificata, costituita da operatori (giovani e meno giovani) provenienti dalle scuole d'arte o scuole professionalizzanti assimilabili, che si rendono disponibili per lavori occasionali e in genere sottopagati e poco garantiti.

Si deve notare che le caratteristiche delle imprese di restauro, in particolare artigiane, sono anche molto diversificate. Alcune di esse, assolutamente blasonate, sono dirette da figure oramai prestigiose e altamente specializzate che si sono formate attraverso lunghi tirocini e scuole qualificate (ICR; Opificio delle Pietre dure)<sup>8</sup>; moltissime altre, invece, sono costituite da operatori che si sono formati in scuole professionalizzanti ed hanno perfezionato le esperienze direttamente in cantiere. Va sottolineato inoltre, che il momento congiunturale è caratterizzato da carenze legislative che hanno di fatto bloccato da oramai una decina di anni l'immissione sul mercato di "restauratori"<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, *I "numeri" del settore costruzioni*, comunicato stampa del 07.02.2008.

<sup>7</sup> cfr. Studio di Settore TG51U, Attività 92.31.H, *Attività di conservazione e restauro di opere d'arte*. Ottobre 2005. Analoghi dati sono rilevabili dagli studi di settore TG50U, *Finiture e servizi non specializzati* e TG69U, *Costruzione, demolizione ed opere di pubblica utilità*, [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

<sup>8</sup> Si tratta di relativamente pochi soggetti, se misurati sul totale delle imprese operanti sul mercato di categoria, in quanto le scuole menzionate sono in grado di formare non più di 40 soggetti all'anno.

<sup>9</sup> La figura del restauratore e del collaboratore restauratore è definita all' art. 7, D.M. 3 agosto 2000 n. 294 così come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001 n. 420.

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

Una situazione di questa natura, quindi, si presta facilmente a sviluppare molteplici condizioni di latente illegalità sia sul fronte delle norme del contratto di lavoro (autonomo, subordinato), sia di evasione fiscale e contributiva (lavoro in nero), sia di irregolarità nei contratti di subappalto, in particolare nei casi di Lavori Pubblici, regolato da norme tassative. E' noto, poi, che le condizioni di precariato e irregolarità contributiva costituiscono il contesto nel quale si evidenziano maggiormente situazioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a diverso titolo occupati, sul luogo di lavoro.

### ***Modalità con le quali possono essere esercitate le attività di nuove competenze professionali***

A seguito della definizione dei profili di competenze connesse alle attività delle figure professionali in qualche modo “complementari” operanti nel processo di conservazione e restauro, sviluppati nella ricerca, non si può prescindere, dunque, dal riflettere sulle concrete modalità entro le quali tali figure potranno esercitare la loro attività.

Ciò richiede tra l'altro, ma non per ultimo, di affrontare il problema delle modalità con le quali gli operatori del restauro, non “restauratori”, potranno acquisire commesse di lavoro, naturalmente in una logica di LL.PP. (perché nel caso di privati non esiste una regolamentazione cogente relativa alla qualificazione dell'esecutore se non quando prevista e richiesta dal Contratto).

Occorre quindi considerare la normativa del subappalto<sup>10</sup>.

L'art.18 della legge 55/90, (così come sostituito dall'articolo 9, comma 73, della legge n. 415 del 1998 e dall' art. 118 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163, Codice degli appalti) disciplina in dettaglio i rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori.

Innanzitutto bisogna specificare che viene considerato subappalto qualsiasi lavorazione che superi il 2% dell'importo dei lavori, o 100.000 Euro, oppure qualora l'incidenza della manodopera o del personale superi il 50% dell'importo della singola lavorazione.

In sintesi l'art.118 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163, Codice degli appalti prevede:

- l'obbligo del soggetto appaltante di indicare nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo e tutte le altre categorie previste in progetto con i rispettivi importi. Tutte le categorie previste in progetto sono subappaltabili o affidabili in cottimo ad imprese in possesso della relativa qualificazione, (fermo restando particolari ipotesi che prevedono il divieto di subappalto, come nel caso dei beni culturali). Le lavorazioni che rientrano nella categoria prevalente possono essere subappaltate sino a un importo che non superi il 30% dell'importo della categoria stessa;
- l'obbligo dell'appaltatore di indicare i lavori che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (è stato abrogato l'obbligo di indicare a quali ditte si intende affidare il subappalto);

Il soggetto appaltante, quindi, che deve indicare nel bando di gara la categoria prevalente<sup>11</sup> e tutte le altre categorie previste in progetto con i rispettivi importi.

---

<sup>10</sup> Le normative principali che regolano i subappalti nelle opere pubbliche sono: art. 18 della Legge n.55 del 19 marzo 1990 così come sostituito dall'articolo 9, comma 73, della legge n. 415 del 1998; legge n.109 del 11 febbraio 1994, art. 13 e 34, con integrate le successive modificazioni; Regolamento sulla qualificazione DPR n.34 del 25 gennaio 2000; Regolamento Generale della legge quadro in materia di lavori pubblici, DPR 21 dicembre 1999, n.554, artt. 72 - 73 - 74 - 141; art. 118 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163, Codice degli appalti.

<sup>11</sup> Per categoria prevalente si intende quella di maggior importo tra tutte le categorie dell'appalto (art. 73 comma 1 del Regolamento Generale).

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

Osservando la tabella delle categorie di lavori (allegato A del DPR 34/2000<sup>12</sup>) si vede che le categorie sono divise in opere generali e opere speciali, (OG e OS) le opere generali comprendono nelle loro descrizioni più categorie di lavori diverse tra loro che a sua volta si trovano anche nelle opere speciali<sup>13</sup>.

Le categorie non prevalenti costituenti i lavori da appaltare sono, a scelta dell'impresa (fatto salvo il caso dei beni culturali), subappaltabili, affidabili in cottimo (ad imprese in possesso delle relative qualificazioni), scorporabili, o eseguibili direttamente dall'impresa (comma 2 art.74 Regol. Gen.).

Le opere facenti parte della categoria prevalente possono essere affidate in subappalto, sempre ad imprese in possesso della relativa qualificazione, per un importo che non superi il 30% della relativa categoria.

Quindi riepilogando:

l'Ente Appaltante deve indicare nel bando di gara:

- tutte le categorie costituenti il lavoro da affidare con i relativi importi,
- una categoria prevalente, sia essa generale che speciale, che deve essere la categoria di importo maggiore dell'appalto.

Le singole categorie:

- se sono di importo inferiore al 10%, vanno identificate nelle categorie generali corrispondenti e possono essere eseguite direttamente dal soggetto in possesso della categoria prevalente;
- se sono superiori al 10% vanno indicate come opere speciali non a qualificazione obbligatoria.
- se fanno parte del citato elenco (comma 4 dell'art.72 del Regol. Gen.), come nel caso delle opere sui beni culturali, e se il soggetto appaltante non è in possesso della relativa qualificazione, deve essere dichiarato il subappalto se l'importo complessivo di tali opere non supera il 15%, mentre vanno scorporate, e si deve costituire Associazione Temporanea d'Imprese, se il predetto valore supera il 15%.
- il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le opere (salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali)

Da tutto ciò emerge quanto segue:

---

<sup>12</sup> Il regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e finiture (testo approvato, in attesa di pubblicazione sulla G.U.) prevede la distinzione della Categoria OS2 in OS2A (beni immobili) e OS2B (beni mobili).

<sup>13</sup> *Ad esempio:* la categoria OG1 (*restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*) comprende anche restauro di superfici dipinte, che a sua volta troviamo riportate da sole nelle opere speciali tipo "OS2 (*restauro di beni mobili e di superfici decorate di bene immobili*)", "OS28 *impianti termici*" e "OS30 *impianti elettrici*", questo perché i soggetti appaltanti sono tenuti a identificare le opere speciali dentro le categorie generali se non superano il 10% dell'importo complessivo dei lavori e a identificarle come categorie a se stanti se superano il 10% (comma 2 e 3 art. 73 regolamento generale).

*Esempio:* in un lavoro dove la categoria prevalente è OG2 (edifici civili e industriali) con importo a base d'asta di € 500.000,00 se i lavori corrispondenti agli *impianti elettrici* sono superiori a € 50.000,00 questi andranno identificati separatamente con la categoria OS30 impianti elettrici mentre se sono inferiori non andranno identificati separatamente ma faranno parte della categoria OG1. In questo caso possono partecipare alla gara d'appalto le imprese che sono in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non sono in possesso delle altre qualificazioni, fatto salvo che non siano previste in progetto anche opere rientranti nell'elenco riportato al comma 4 dell'art.72 del Regolamento Generale, (DPR 554/99) – come nel caso dei beni culturali - dove per tali opere, ai sensi del comma 7 dell'art. 13 della Legge Quadro, se sono superiori al 15% dell'importo a base d'asta, non possono essere affidati in subappalto, e devono essere invece realizzate esclusivamente dall'impresa appaltante. In tale caso i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette opere (in quanto non qualificate per dette opere) sono tenuti a costituire, prima della partecipazione alla gara d'appalto, associazione temporanea di tipo verticale.

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

- le attività di restauro devono essere eseguite da Organizzazione strutturate (Imprese, Cooperative, ecc.).
- le varie attività di restauro, compreso quelle di supporto (cfr. figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione ex art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come, p. es. quelle segnalate dalla ricerca condotta dal Progetto Interregionale) non possono essere subappaltate ad altre figure professionali (se non entro il limite max del 30% del valore delle opere stesse) e mai a soggetti che non siano in possesso della qualificazione SOA OS2.

Sembra necessario riflettere, alla luce di quanto sopra, sulle effettive possibilità operative delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro, Esse, infatti, difficilmente potranno operare come lavoratori autonomi in grado di acquisire la qualificazione OS2, non avendo la qualifica di “restauratori” (in modo da poter eseguire in subappalto le opere di cui trattasi) e, comunque, non potranno essere ad esse affidate opere per un valore maggiore del 30% del valore dell'appalto.

Non resta quindi altra possibilità che la assunzione in impresa come lavoratori subordinati<sup>14</sup>.

Essa potrà essere a tempo *determinato* (e porterà, se prolungata nel tempo, al precariato) oppure a tempo *indeterminato* (cosa che l'attuale mercato del lavoro non sembra orientato a preferire).

Quando si vogliono evitare situazioni di patente illegalità (come lavori in nero) o collaborazioni coordinate e continuative a progetto<sup>15</sup> (più o meno regolari in relazione ai vincoli normativi spesso disattesi), molto frequente è il lavoro in subappalto a figure che prestano la loro attività come lavoratori autonomi (artigiani). Ricordando che la legittimità di tale forma di collaborazione va valutata caso per caso, sia che trattasi di lavori per privati o LL.PP., va in ogni caso precisato che per un appaltatore acquisire prestazioni a tempo indeterminato da un lavoratore autonomo in assenza dei requisiti propri dell'autonomia (organizzazione, assunzione dei rischi imprenditoriali, indipendenza rispetto all'organizzazione dell'impresa appaltatrice, ecc.) costituisce forma contrattuale irregolare.

### ***Quale qualità per le imprese di restauro***

---

<sup>14</sup> L'elemento caratterizzante il lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, inteso come inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in via continuativa e sistematica, nonché come esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del lavoratore mentre hanno valore sussidiario altri elementi, quali la modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario (Cass. 1.10.97 n. 9606, est. Patutaro, pres. Panzarani, in *D&L*, 1998, 472).

<sup>15</sup> Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. (art. 62 D.Lgs n. 276/2003). La prestazione oggetto del contratto deve essere finalizzata alla realizzazione di una specifica opera o servizio, ed esaurirsi con esso; oppure, può contemplare una prestazione che non si esaurisce con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché essa sia in concreto funzionale ad un'attività (e ad un'esigenza) del committente temporalmente definita o definibile (ad esempio, la esecuzione di un appalto). In entrambi i casi, comunque, data la mancanza di subordinazione, è necessario che le parti stabiliscano sin dall'inizio del rapporto le caratteristiche dell'opera o del servizio e le modalità esecutive della prestazione (ad esempio, il luogo o i vincoli temporali di esecuzione della prestazione, etc.), cioè il progetto o programma di lavoro. Il contratto di lavoro a progetto, dunque, non può essere utilizzato per ottenere dal collaboratore una prestazione a tempo indeterminato.

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

E' convinzione abbastanza diffusa, confermata dalla pratica, che la complessità e la dimensione delle problematiche tecnico-culturali sollecitate dall'intervento di restauro richiedano strutture operative organizzate e articolate, che non sono più risolvibili in una singola figura con poteri pseudo-taumaturgici, come accadeva con il restauratore ottocentesco, depositario dei segreti dell'arte e di "esoteriche" qualità artigianali, né con figure forse di elevato profilo culturale e tecnico ma con evidenti carenze dal punto di vista organizzativo e di cultura imprenditoriale, come l'attuale normativa sembra voler proporre<sup>16</sup>.

La vastità del patrimonio storico-artistico, la riconosciuta diffusione di Beni culturali sul territorio ed il generalizzato stato di degrado in cui spesso essi si trovano, le sempre più evidenti necessità di attivare strategie di manutenzione programmata e di prevenzione delle condizioni di degrado e di obsolescenza, richiedono realtà operative strutturate e specializzate, dotate di solidi riferimenti culturali insieme a caratteristiche tecnico-organizzative ed operative di buon livello. Ciò anche in considerazione che le attività conservative sulle grandi dimensioni dell'edilizia storica, a fronte di economie di scala, richiedono tempi di esecuzione e costi realisticamente sostenibili.

Un ruolo non secondario per rendere attuabili le volontà di effettiva conservazione è ricoperto, dunque, da strutture operative fortemente articolate ed organizzate - anche nelle più innovative modalità di "consorzio stabile" o di "impresa a rete" - che si assumono il compito della esecuzione materiale del processo conservativo.

La peculiarità di queste organizzazioni è la consuetudine a comprendere, al proprio interno, strutture costituite da operatori specializzati, collaboratori e consulenti, efficacemente dialoganti, in grado di mettere a disposizione un sapere multidisciplinare, pianificabile e diversamente aggregabile in relazione alle esigenze del progetto.

La consapevolezza della centralità degli aspetti pratico-organizzativi nelle attività di manutenzione e conservazione non significa disattendere o sottovalutare, dunque, le implicazioni di tipo culturale e sociale presupposte da tali attività ma, anzi, esaltarle.

---

<sup>16</sup> Le recenti normative in materia di lavori pubblici (a partire dalla L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni) relative a restauri e manutenzioni di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici hanno visto prevalere, per certi versi con motivate ragioni, una visione che tende a distinguere nettamente tali attività (categoria OS2 per le attestazioni di qualificazione in ambito SOA) da quelle più generaliste relative al restauro di beni architettonici (OG2). Pur essendo tutta la materia in continua revisione è però stabilito dalla normativa che l'idoneità organizzativa richiesta per l'attestazione di qualificazione non è applicabile per le imprese con meno di quattro addetti. Per le Imprese con più di quattro addetti, invece, deve essere dimostrata, tra l'altro, la presenza in organico di un numero non inferiore al 20% di "restauratori" e di un numero non inferiore al 40% di "collaboratori restauratori". Restauratori e collaboratori restauratori devono essere in possesso di requisiti professionali prestabiliti. Per i restauratori essi consistono nell'aver "conseguito un diploma presso una scuola statale di restauro (...) di durata non inferiore a quattro anni ovvero di aver conseguito un diploma presso una scuola statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed aver svolto attività di restauro, direttamente ed in proprio, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta..." per un periodo che solitamente è di almeno 4 anni. (cfr. art. 7, D.M. 3 agosto 2000 n. 294 così come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001 n. 420). E' evidente che figure con questo tipo di formazione e di professionalità si proporranno come titolari d'impresa e difficilmente saranno disposti ad operare come dipendenti. Per queste ragioni, oltre che per altre facilitazioni ed opportunità, le imprese di restauro sono prevalentemente costituite dal restauratore titolare e da non più di quattro dipendenti ma, in qualche modo condannate (semplificando) al nanismo o al subappalto. Ulteriori riflessioni sulla figura del restauratore, prevista dalla vigente e più recente legislazione (L. 109/1994 e regolamento DPR 554/1999, DL. 420/2001, DL. 42/2004, DPR. 30/2004) fanno registrare uno sconfinamento nell'ambito delle competenze professionali che sono state sinora quelle dell'architetto, prefigurando una professionalità sbilanciata in senso ottocentesco, come unico interprete e conoscitore dei valori rappresentati nell'opera ed unico operatore titolato ad intervenire su di essa. Infatti all'art. 224, comma 1 e 2 del DPR 554/99 si prevede che per la Direzione dei Lavori ed il collaudo finale di LL.PP. su superfici decorate di beni tutelati il progettista deve essere assistito da un "restauratore" in possesso dei requisiti di cui al D.M. n° 420.

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

Tali strutture produttive, infatti, non potranno sottostimare l'importanza, anche simbolica, di perseguire atteggiamenti corretti e coerenti rispetto ad un'etica del lavoro nei confronti delle maestranze.

Le attuali normative che hanno introdotto grande flessibilità nell'approvvigionamento di manodopera (in un ambito professionale, come quello del restauro, che per tradizione era già molto flessibile e caratterizzato da elevato turn-over di operatori) e la legislazione in materia di appalti dei lavori pubblici di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, inducono l'impresa di restauro a mantenere dimensioni ridottissime<sup>17</sup> e ad acquisire, come si è visto, lavoratori attraverso contratti di collaborazione esterna, con ciò favorendo rapporti di lavoro ambigui e non garantiti dal punto di vista dei diritti e delle protezioni sociali. D'altra parte, mai come nelle attività di restauro ha senso e significato il termine di "risorse umane" per definire gli operatori di cantiere o di laboratorio che, per ben operare, hanno bisogno di ragionevoli certezze sul proprio futuro, di un clima aziendale sufficientemente rilassato e cordiale, di garanzie sociali per quanto riguarda il riposo, la maternità, la salute, la salubrità del posto di lavoro. E' evidente che tutte queste garanzie possono essere assicurate solo con contratti di lavoro stabili e con almeno minime protezioni di tipo sindacale.

Ciò appare tanto più rilevante nel momento attuale, in cui, per contingenti e note situazioni di mercato, come si è cercato di porre in evidenza, vi è diffusa disponibilità di una sorta di sottoproletariato del restauro, a volte dequalificato ma anche sfruttato e sottopagato che opera, obbiettivamente, in condizioni non certamente favorevoli a consentire l'esecuzione di interventi ineccepibili<sup>18</sup>.

Non è dunque superfluo sottolineare che un corretto trattamento retributivo nei confronti dei lavoratori dipendenti (assunzioni, contribuzioni, assicurazioni, osservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, continuo aggiornamento professionale, rifiuto del lavoro nero o sottopagato) non può essere ritenuto secondario, non solo per senso civico o per doverosa osservanza di leggi e norme, ma anche nella convinzione che comportamenti improntati a giustizia e rispetto della legalità abbiano in realtà molto a che vedere con gli obbiettivi ed i risultati complessivi delle attività di conservazione.

In tutto ciò, se sono centrali le responsabilità dei datori di lavoro (che come si sa sono anche perseguibili sotto il profilo amministrativo e penale), non possono essere sottaciute le responsabilità in qualche modo "moralì" delle stazioni appaltanti (private e pubbliche).

Infatti, le modalità di appalto, quasi sempre indirizzate al massimo ribasso, e le carenze di controlli sulla manodopera dei RUP, delle Direzioni Lavori e dei Responsabili della Sicurezza rendono diffusa una illegalità che ha statisticamente poche probabilità di essere perseguita.

Ciò comporta la diffusione di modelli negativi che tendenzialmente aumentano il livello di illegalità e di insicurezza in un settore già critico, e penalizzano le strutture operative più serie che, sviluppando la propria attività secondo i criteri previsti dalla legge, si trovano in condizioni di difficoltà perché obbiettivamente più gravate dai costi e da una indubbia maggiore rigidità.

---

<sup>17</sup> Dalla normativa è stabilito che l'idoneità organizzativa richiesta per l'attestazione di qualificazione alle imprese di restauro non è applicabile per le imprese con meno di quattro addetti, cfr. art. 5, D.M. 3 agosto 2000 n. 294 così come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001 n. 420. Vedi anche nota 16.

<sup>18</sup> Sull'argomento relativo alla professione ed al ruolo del restauratore, alle esigenze di aggiornamento professionale, alle politiche con questi problemi connesse ed al dibattito in corso, si veda: G.Lippi, (a cura di), *Le professioni del restauro, formazione e competenze*, Nardini, Firenze, 1992, Atti del Convegno, Ferrara 26-29 settembre, 1991, sebbene le tematiche trattate, ancorché datate rispetto alle più recenti evoluzioni legislative, tendano ancora a delineare la figura del restauratore come "artigiano" seppure evoluto e colto.

Publicato in: GASPAROLI P., Le nuove figure professionali del restauro e la loro collocazione nel sistema produttivo, in: AA.VV., *Professioni e mestieri per il Patrimonio Culturale*, Report della ricerca interregionale, Capofila Regione Lombardia, F.S.E. Op. 3 – 2000/2006, Regione Lombardia, Milano, 2010, pp. 297-305, (ISBN 978-88-6250-198-9).

E' auspicabile, quindi, che insieme alla costruzione di nuove figure professionali, delle quali certamente si ha grande bisogno, le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali, gli enti di controllo delle Regioni e dello Stato, ma anche il mondo professionale e le stazioni appaltanti, si assumano la responsabilità di operare quei necessari controlli - peraltro previsti dalla legge, per combattere il "sommerso" e ogni forma di illegalità - senza i quali la "qualità" degli interventi di restauro risulterà una qualità dimezzata.